



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 03/12/2015

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Approvazione variante urbanistica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- L'area oggetto di intervento è sede dell'impianto di sollevamento idrico a servizio dell'intero territorio comunale, costruito intorno al 1959/60 con perizia n. 1752/59 denominata "Diramazione Primaria della Capitanata - 3° Tronco - 2^ Tratta Variante - Contrada Acquasalsa Paglione";
- Agli atti in possesso dell'archivio espropri dell'AQP, risultano espropriate aree al sig. Laccone Giovanni, riportate in catasto al F. 44 p.lle n. 160 per mq. 1421, n. 16 per mq. 1028 e n. 223 per mq. 568, con Decreto Prefettizio n. 565/1960 trascritto con nota n. 2969/1960;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 367 del 18.12.2013, il Comune di Lucera, secondo quanto previsto dall'art. 7 del DPR 380/01, ha autorizzato, sempre nella medesima area, la costruzione di un locale in conglomerato cementizio costituente l'impianto di sollevamento fogna di via Acquasalsa, la cui richiesta è stata presentata in data 11.04.2013 prot. n. 41166;
- Il sopracitato impianto di sollevamento idrico è alimentato elettricamente mediante una cabina MT/BT che ospita n. 2 trasformatori da KVA 400 indipendenti nel funzionamento, la cui ubicazione è riportata con la classificazione "cabine elettriche" all'interno della tavola f.7.1.b del PUG/S;
- La stazione è sprovvista di un gruppo elettrogeno che assicuri il funzionamento anche durante accidentali interruzioni di fornitura elettrica presentatesi di recente a causa dei continui furti di cavi di alimentazione elettrica al danno dell'ente erogatore;
- A tale proposito è stata bandita una gara d'appalto da parte dell'AQP, i cui lavori sono stati assegnati all'impresa esecutrice in data 4.11.2014, avente come oggetto "Fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo elettrogeno da 1000 KVA con realizzazione di opere accessorie come cavidotti interrati per la posa di cavi e realizzazione di una struttura idonea in conglomerato cementizio armato omologato e certificato per ospitare il G.E.";
- Il progetto presentato dall'AQP con nota del 10.12.2014 acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 53544 del 10.12.2014, prevede la realizzazione di un volume tecnico destinato ad ospitare un gruppo elettrogeno di potenza pari a 1000 KVA, ubicato su un'area di proprietà dell'AQP, sito alla contrada Acquasalsa, catastalmente riportata al F. n. 44 p.la n. 224, ed è costituito dai seguenti elaborati allegati al solo originale della delibera di adozione:
 1. Relazione tecnica;
 2. Documentazione fotografica;
 3. All. n. 1: Stralci cartografici;
 4. All. n. 2: Piante, Prospetti e Sezioni;

DATO ATTO che:

- l'area interessata dall'intervento, ai sensi del PRG vigente è una zona omogenea "E" - agricola;
- per tale area, su cui sono già ubicati i due impianti sopra citati, di vecchia (impianto di sollevamento idrico, 1959/1960) e di più recente costruzione (impianto di sollevamento fogna, 2013), nonché le cabine elettriche a servizio degli stessi, è necessario che venga riconosciuta una'area a "servizi" per l'intera collettività, piuttosto che appartenente alla zona agricola;
- Il manufatto in conglomerato cementizio ospitante il gruppo elettrogeno viene richiesto per essere ad esclusivo servizio dell'impianto di sollevamento idrico esistente atteso che, non è possibile una sua delocalizzazione in quanto deve essere collocato nelle vicinanze dell'impianto elevatore;
- L'AQP spa, per l'attività che svolge, nell'ambito del proprio settore, rientra tra i soggetti cui alla Legge Regione Puglia 11.05.2001 n. 13, art. 3 - lettera e). per cui l'approvazione del progetto per la "realizzazione di un volume tecnico destinato ad ospitare un gruppo elettrogeno di potenza pari a 1000 KVA", ai sensi dell'art. 16 della citata legge, costituisce variante urbanistica;
- l'opera per la quale viene richiesto l'assenso del Comune, in quanto concorrente alla definizione di uno standard urbanistico, riveste sicuramente il carattere di opera di pubblico interesse, rientrante negli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della legge regionale 11.5.2001, n. 13 (si richiamano, al riguardo, gli articoli 1 e 3 della L.R. n.13/2001);

VISTA la nota del 10.03.2015 acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 10681 del 10.03.2015, con la quale l'AQP spa ha presentato delle Osservazioni in merito al PUG adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 14.05.2014 relativamente alla ripermimetrazione dei "contesti rurali con prevalente funzione agricola multifunzionale, ATE E (Cra.mf)";

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.03.2015 avente ad oggetto " Piano Urbanistico Generale del Comune di Lucera. Esame delle osservazioni proposte e determinazioni in ordine ad esse ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 11 L.R. 20/2001", con la quale l'Amministrazione ha recepito le osservazione al PUG adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 14.05.2014, tra cui quella presentata da parte dell'AQP spa per l'area in questione, oggetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che l'intervento di che trattasi non contrasta con le norme di salvaguardia di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 20/2001, entrata in vigore all'atto dell'adozione del PUG avvenuta con deliberazione di C. C. n. 25 del 15.05.2014 e successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.03.2015;

ATTESO che in fase di controdeduzione al PUG adottato si è proceduto con l'accoglienza delle osservazioni dell'AQP finalizzata a ritipizzare l'area in questione da "contesti rurali con prevalente funzione agricola multifunzionale" a zona a "servizi pubblici";

DATO ATTO altresì, che l'area interessata dalla proposta progettuale è ubicata ad una distanza di poco più di 75 m. circa da un corso d'acqua rientrando nella fascia di pertinenza fluviale soggetta alle disposizioni dell'art. 10 delle NTA del PAI vigente, per cui è stato necessario acquisire preliminarmente il parere di conformità ai contenuti e alle prescrizioni dello stesso P.A.I. del progetto di che trattasi, reso dall'Autorità di Bacino della Puglia;

VISTO il parere di conformità reso dall'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 6262 del 16.04.2015, che così recita: ".....Omissis per quanto di propria competenza, allo stato attuale degli atti, si esprime parere di conformità agli interventi in progetto";

VISTO il parere reso dai Vigili del Fuoco del 15.04.2015 prot. n. 3377, acquisito agli atti di questo Ente il

20.04.2015 prot. n. 17638 del 24.04.2015, che così recita: “Omissis PARERE FAVOREVOLE di conformità alla realizzazione del progetto allegato, che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato graficamente e descritto nella documentazione tecnica di corredo, nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza. Pertanto ai fini dell’esercizio dell’attività, la procedura dovrà completarsi a lavori ultimati ai sensi dell’art. 4 DPR n. 151/2011, con la presentazione a questo Comando della domanda della SCIA, (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)..... Omissis Si avverte, inoltre, che le procedure di prevenzione incendi di cui al richiamato DPR 151/2011 devono essere applicate pure alle installazioni provvisorie di cantiere, qualora ricomprese nell’elenco allegato I al succitato DPR 151/11, e nel contempo si rammentano gli obblighi a carico dei responsabili, anche di attività non soggette a controllo, dell’osservanza delle norme di sicurezza vigenti, ivi compresa l’adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.M. 10.03.08”;

VISTO il parere reso dall’Asl del 28.04.2015 prot. n. 39129, acquisito agli atti di questo Ente il 04.05.2015 al prot. n. 19181 del 04.05.2015 che così recita: “...Omissis ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo igienico-sanitario e sicurezza sul lavoro, sulla realizzazione delle opere edilizie di cui al progetto in epigrafe. Si prescrive di smaltire i rifiuti in modo legale secondo gli artt. 14-50 e 51 del D.Lvo n. 22/97 e ss.mm.ii. e secondo le modalità del D.M. del 05 febbraio 1998;

RITENUTO che nel caso in questione, ai fini delle compatibilità urbanistiche dell’intervento, possa farsi riferimento alla procedura prevista dall’art. 16 della richiamata legge regionale che al 1° comma così recita: “Le aree occorrenti per l’esecuzione delle opere di cui alla presente legge devono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi alla Regione per l’approvazione, nonché dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti o comunque operanti a tutela del pubblico interesse”; ed al 3° comma dispone: “Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante agli strumenti stessi”;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 86 del 25.06.2015 con la quale si è stabilito quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Approvare, come approva, per quanto di competenza del Comune di Lucera, il progetto a firma dell’ing. Stanislava SZOST, controfirmata dal Responsabile del Procedimento ing. Guglielmo Mecca e dal Direttore dei Lavori geom. Silvio Ponzio, per la “realizzazione di un volume tecnico destinato ad ospitare un gruppo elettrogeno di potenza pari a 1000 KVA, sito in agro di Lucera alla c.da Acquisalsa, in catasto al F. 44 p.lla n. 224, costituito dai seguenti elaborati allegati al presente atto:
 - a. Relazione tecnica;
 - b. Documentazione fotografica;
 - c. All. n. 1: Stralci cartografici;
 - d. All. n. 2: Piante, Prospetti e Sezioni;alle condizioni espresse dall’ASL, dall’Autorità di Bacino e dai Vigili del Fuoco che qui si intendono interamente trascritte;
3. Adottare come adotta, ai sensi dell’art. 16, comma 3° del della L.R. 11.5.2001, n. 13, la variante urbanistica per l’area destinata a zona omogenea “E - Agricola” del vigente PRG, (indicata negli elaborati grafici di progetto allegati al presente atto) che viene ritipizzata in zona a servizi pubblici (standard urbanistici);
4. Demandare al Dirigente del IV-V Settore di questo Comune, l’esecuzione degli adempimenti prescritti dall’art. 16 della ridetta L.R. n. 13/2001;
5. Dare atto altresì che, essendo la variante urbanistica condizionata alla realizzazione dell’opera,

questo Consiglio Comunale si riserva di revocare tutti gli atti finalizzati all'approvazione della medesima variante, qualora l'AQP SPA dovesse rinunciare alla realizzazione dell'opera.

6. Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/2000.

DATO ATTO che:

- a seguito della precitata deliberazione di approvazione del progetto ed adozione della variante urbanistica ai sensi della L. R. n. 13/2001, si è proceduto alla formalità delle pubblicazioni di rito del medesimo Progetto, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data del 15.10.2015 (dal 15.10.2015 al 29.10.2015). Tutto ciò al fine di dare la possibilità, a chiunque ne avesse interesse, di prendere visione degli atti ed eventualmente presentare memorie ed osservazioni sullo strumento oggetto di adozione da parte del Consiglio Comunale.

- A seguito di accertamenti effettuati presso l'Ufficio Protocollo del Comune, dalla data di pubblicazione (15.10.2015), non sono pervenute memorie ed osservazioni al Progetto in questione ed alla Variante Urbanistica adottata da questo Consiglio con propria deliberazione n. 86 del 25.06.2015;

- pertanto, non sussistendo la necessità di controdedurre ad osservazioni non manifestate, questo Consiglio può procedere all'approvazione del Progetto, in ossequio alla normativa nazionale e regionale che regola questa tipologia di piani urbanistici;

VISTO che in merito alla proposta della presente deliberazione ha espresso il seguente parere in linea tecnica il Dirigente del IV Settore, arch. Antonio Lucera, che così recita: ".....Omissis si esprime parere favorevole per l'approvazione del progetto presentato dall'AQP spa e finalizzato alla realizzazione di un locale in cemento armato costituito da un solo piano terra destinato ad ospitare un gruppo elettrogeno di potenza pari a 1000 KVA, con la procedura di cui all'art. 16, commi 3 e 4 della L.R. n. 13/2001, trattandosi di opera di pubblico interesse concorrente al miglioramento di uno standard urbanistico, realizzato da soggetto che, ai sensi dell'art. 3 della medesima L.R. ha titolo a realizzare l'intervento costruttivo. Il Consiglio comunale ha la facoltà di revocare gli atti di assenso alle opere ed alla variante urbanistica che ad esse sottende, qualora l'AQP non proceda alla esecuzione dei lavori, o proceda in modo difforme".

VISTO il P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 515 del 22.03.1978;

VISTO il PUG adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 14.05.2015, controdedotto con D.C.C. n. 44 del 30.03.2015;

VISTO il Parere reso dalla 3^a Commissione Consiliare Permanente;

VISTA la Legge n. 1150/42;

VISTO il D.I. n. 1444/1968;

VISTA la L. 865/1971;

VISTA la Legge Regionale Puglia n. 13/2001;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

a voti favorevoli espressi dalla unanimità dei consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 2. Approvare, siccome definitivamente approva, ai sensi dell'art. 16, comma 3° della L.R. 11.05.2001 n. 13, la variante urbanistica dell'area in questione, tra l'altro interessata dal volume tecnico destinato ad ospitare un gruppo elettrogeno, da zona omogenea "E- verde agricolo" del vigente PRG viene ritipizzata a zona a servizi pubblici (standard urbanistici), come da elaborati allegati alla D.C.C. n. 86 del 25.06.2015;
 3. Dare atto che gli elaborati a cui fa riferimento la presente approvazione sono gli stessi già allegati alla precedente Deliberazione di C.C. n. 86 del 25.06.2015;
 4. Demandare al Dirigente del IV-V Settore di questo Comune, l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 16 della ridetta L.R. n. 13/2001;
 5. Dare atto altresì che, essendo la variante urbanistica condizionata alla realizzazione dell'opera, questo Consiglio Comunale si riserva di revocare tutti gli atti finalizzati all'approvazione della medesima variante, qualora l'AQP SPA dovesse rinunciare alla realizzazione dell'opera;
 6. Dare atto che il presente provvedimento non contempla né sostituisce N.O., autorizzazioni e qualsiasi atto di assenso di competenza di altri Enti od uffici chiamati ad esprimere pareri sulla tipologia di opere in questione e che il soggetto attuatore è comunque tenuto ad acquisire se non ancora fatto;
 7. Confermare che l'intera esecuzione dell'intervento a cui fa riferimento la presente approvazione di variante urbanistica è a totale carico del soggetto attuatore e che pertanto non comporta alcun onere a carico del bilancio Comunale;
 8. Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata votazione favorevole ed unanime dei consiglieri presenti e votanti.
-